



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)	U.O.D. / Staff
DG 07	19

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **01/09/2022**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

DGR 377/2022 - "Art. 24, comma 1 l.r. 26 e ss. mm. ii. approvazione Calendario Venatorio regionale per l'annata venatoria 2022/2023." - modifiche

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	ASSENTE
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'articolo 18, dispone, tra l'altro, in merito alle specie cacciabili ed all'arco temporale massimo per tale attività su ciascuna specie, nonché in merito alle competenze regionali per l'emanazione dei calendari venatori;
- b. l'articolo 24, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26, "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" - come modificata dalla legge regionale 6 settembre 2013, n. 12 e ss.mm.ii. - stabilisce che la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale (CTFVR), pubblichi il calendario venatorio regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;
- c. l'articolo 36 della medesima legge regionale n. 26 del 2012 ha introdotto alcune innovazioni in merito alla gestione programmata della caccia, sia in riferimento alle modalità di iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), sia nella gestione dell'esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria in "mobilità" tra A.T.C.;
- d. l'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE EEC (che ha sostituito la precedente direttiva 79/409/CEE) sulla conservazione degli uccelli selvatici, stabilisce che questi ultimi non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- e. l'articolo 42, della legge 4 giugno 2010, n. 96, "Legge comunitaria 2009", tra l'altro, ha apportato modifiche al richiamato articolo 18 della legge n. 157 del 1992, prevedendo in merito all'attività venatoria durante particolari fasi del ciclo delle specie aviarie (riproduzione, dipendenza dei giovani, migrazione prenuziale), nonché la possibilità di traslare il periodo di caccia ad alcune specie, fino a comprendere la prima decade di febbraio;
- f. il documento elaborato dal Comitato "ORNIS" recante "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU", di seguito denominato "Key Concepts", ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato negli anni 2009, 2014 e 2021, rappresenta la pubblicazione di riferimento europeo in merito alle date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- g. la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" a cura della Commissione europea (2008), fornisce indicazioni per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- h. l'ISPRA ha elaborato il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157 del 1992, così come modificata dall'articolo 42 della legge n. 96 del 2010, di seguito denominato "Guida per la stesura dei calendari venatori", al fine di fornire alle regioni un documento di indirizzo per le attività di competenza;
- i. nella nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010, ad oggetto "Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", tra l'altro, è stabilito che:
 - il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori" elaborato dall'ISPRA tiene conto di quanto riportato negli elaborati "Key concepts" e "Guida alla disciplina della caccia" con particolare riferimento ai rischi di confusione e di disturbo;
 - rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts", possibilità questa prevista anche dalla "Guida alla disciplina della caccia";
- j. il Piano Faunistico Venatorio regionale per il periodo 2013-2023 è stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 787 del 21 dicembre 2012 e pubblicato sul BURC n. 42 del 1° agosto 2013;

PREMESSO, in particolare, che

- a. la Giunta regionale, con deliberazione n. 377 del 13 luglio 2022 ha adottato il calendario venatorio regionale 2022-2023 di cui all'allegato 1 alla medesima deliberazione ed i seguenti allegati:
 - allegato 2 - aree percorse dal fuoco,

- allegato 3 - valichi montani,
allegato 4 - corridoi rilevanti per la migrazione,
allegato 5 - zone umide della regione,
allegato 6 - aree protette,
allegato 7 - S.I.C. e Z.P.S.,
allegato 8 - modello di tesserino per l'esercizio venatorio in Campania;
- b. per quanto rileva ai fini della presente deliberazione, il richiamato calendario venatorio ha fissato al 1° ottobre l'apertura della caccia per le specie Quaglia, Fagiano, Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Folaga, Fischione, Frullino, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Mestolone e Porciglione, in luogo della terza domenica di settembre prevista dal vigente calendario venatorio e proposta dalla DG Politiche Agricole all'esito dell'istruttoria di competenza, in conformità all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, che testualmente include le suddette specie tra le "*specie cacciabili dalla terza domenica di settembre*";
- c. più nello specifico, in sede di approvazione della menzionata deliberazione n. 377 del 2022, per le suddette specie ornitiche si è ritenuto di differire al 1° ottobre la data di apertura proposta dalla competente Direzione Generale in considerazione, in particolare – vista l'eccezionale emergenza climatico/metereologica, con condizioni di straordinaria siccità e temperature torride anche rispetto all'annualità precedente, che stava interessando il Paese – del timore di un possibile perdurare di tale situazione di estrema emergenza anche nel periodo settembrino;
- d. inoltre, il medesimo calendario, per quanto concerne la caccia alla specie Cinghiale, ne ha disposto l'apertura al 2 ottobre, al fine di evitare fenomeni di eccessiva concentrazione derivabili dall'apertura generalizzata delle diverse attività venatorie al 1° ottobre, con chiusura al 31 dicembre, ammettendo quindi, con riferimento a quest'ultima data, la possibilità di caccia nella giornata di sabato, rispetto alle giornate venabili di giovedì e domenica previste per il mese di dicembre, per un totale complessivo, di giornate venabili per tale specie, di n. 34;

CONSIDERATO che

sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti Uffici regionali

- a. in relazione all'apertura della caccia per le specie ornitiche richiamate in premessa, risulta consentito anticipare al 18 settembre 2022 la data originariamente prevista del 1° ottobre, confermando l'esclusione di periodi di "pre-apertura" e nei limiti nel proseguo indicati, per le specie Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Folaga, Fischione, Frullino, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Mestolone e Porciglione ed al 21 settembre 2022 per le specie Quaglia e Fagiano, tenuto conto, in particolare, che:
- a.1 in base all'effettivo e sopravvenuto sviluppo ed evolversi della situazione climatico/metereologica e di siccità, sono venute meno le condizioni emergenziali, con particolare riferimento al periodo pre-settembrino nonché alle prospettive per il mese di settembre;
- a.2. la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre (18 settembre 2022), in linea con le previsioni della legge n. 157 del 1992 e della legge regionale n. 26 del 2012, risulta compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza della prole, come definito dal documento "Key Concepts", per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida interpretativa", secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione venatoria e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che, durante questo periodo, non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9);
- a.3 anche al fine di favorire un contenimento della pressione venatoria sul territorio, pure rispetto alle diverse forme di caccia praticate dai cacciatori, la caccia alle specie ornitiche sul territorio viene limitata, nel periodo 18–30 settembre, alla forma del solo appostamento, cioè ad una forma di caccia d'attesa, prevedendo l'apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre. La caccia vagante, cioè in movimento, cui lo stesso ISPRA rivolge le principali considerazioni e indicazioni, nel medesimo periodo, viene limitata alle specie ornitiche quaglia, fagiano, beccaccino e frullino, in ragione del fatto che esse, per le loro caratteristiche etologiche ed ecologiche, non possono essere cacciate nella forma da appostamento, bensì in movimento, generalmente con l'ausilio del cane. Per il beccaccino, peraltro, la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma è formalmente vietata, ai sensi dell'articolo 18, comma 8, della legge n. 157 del 1992;
- a.4 in riferimento alle specie Quaglia e Fagiano, per le quali il 18 settembre è formalmente il terz'ultimo giorno della decade finale del periodo della riproduzione (che include anche le cure parentali degli adulti verso i giovani), la prevista apertura al 21 settembre fa venir meno qualunque sovrapposizione tra periodo riproduttivo e periodo di caccia;
- a.5 il documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori" evidenzia espressamente che l'attività venatoria durante l'autunno e la prima parte dell'inverno tende ad interessare giovani adulti e ad essere

sostitutiva rispetto alla mortalità naturale; per tale aspetto risulta meno impattante di quella nel periodo tardo invernale che sottrae alla popolazione individui adulti pronti per la riproduzione;

a.6 in conformità alle indicazioni contenute nel paragrafo 2.6.24 della “Guida alla disciplina della caccia”, il calendario venatorio regionale 2022-2023 raggruppa tutte le specie cacciabili di aspetto simile, che utilizzano gli stessi tipi di habitat negli stessi periodi di tempo, inoltre per tali gruppi è stata prevista la stessa data di apertura della caccia, in modo da evitare sovrapposizioni con periodi non consentiti;

a.7 le specie cacciabili dal 18 settembre in forma vagante sono tutte al di fuori del periodo riproduttivo, come da documento Key concepts 2021 e per quaglia e fagiano, come detto, l'apertura della caccia è stata prevista per il 21 settembre proprio per evitare qualsiasi sovrapposizione tra periodo riproduttivo e periodo di caccia;

a.8 le evidenze e gli studi tecnici e scientifici disponibili risultano compatibili con le date di apertura della caccia previste per le specie in questione;

a.9 le medesime date sono coerenti ed in continuità con quanto previsto dal vigente calendario venatorio 2021-2022;

a.10 anche in quel caso, l'amministrazione regionale si è legittimamente discostata dal parere ISPRA che aveva fornito la medesima indicazione generale di opportunità di apertura al 1° ottobre e le medesime motivazioni, rese in relazione all'odierno calendario;

a.11 del resto, come espressamente rilevato anche dalla giurisprudenza amministrativa, l'ISPRA fornisce una consulenza ed un supporto sul piano tecnico scientifico, per altro in una prospettiva generale e nazionale con la conseguente necessità per le amministrazioni regionali di valutare le indicazioni in relazione allo specifico contesto regionale, e la sua funzione non è quella di sostituirsi alle amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, essendo il parere reso obbligatorio ma non vincolante;

a.12 inoltre, sempre la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di rilevare come le indicazioni di ISPRA non debbano involgere valutazioni di merito, non rientranti nelle competenze dell'Istituto, potendo essere classificabili come tali quelle, ad esempio, contenute nel menzionato parere del 9 maggio 2022 in merito alla necessità di posticipo dell'apertura venatoria per disturbo a specie non cacciabili o per il più completo sviluppo degli ultimi nati, anche perché svolte in termini generali, senza alcun riferimento precipuo alla realtà territoriale regionale e sulla base di considerazioni non supportate o avulse da specifici argomenti tecnici;

b. con riferimento all'apertura della caccia per la specie Cinghiale, risulta altresì consentito, considerata la data prevista per l'apertura delle suddette specie ornitiche al 18 settembre, prevederne l'apertura dal 1° ottobre, con operatività della venabilità nel mese di dicembre nelle sole giornate di giovedì e domenica, per un totale complessivo di giornate venabili di n. 34;

c. in tal quadro, i competenti uffici regionali hanno predisposto il documento di modifica del calendario venatorio regionale di cui all'allegato 1 alla DGR n. 377 del 13 luglio 2022;

RITENUTO pertanto

a. di dover approvare le modifiche al calendario venatorio regionale 2022-2023 di cui all'allegato 1 della DGR 13 luglio 2022 n. 377, allegate al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, prevedendo l'apertura della caccia, nei termini di cui alla presente deliberazione, al 1° ottobre per la specie Cinghiale con operatività, per tale specie, della venabilità nel mese di dicembre nelle sole giornate di giovedì e domenica per un totale complessivo di giornate venabili di n. 34, al 18 settembre per le specie Alzavola, Canapiglia, Codone, Folaga, Porciglione, Germano reale, Gallinella d'acqua, Marzaiola, Fischione, Mestolone, Beccaccino e Frullino e al 21 settembre per le specie Fagiano e Quaglia con modifica, in parte qua, dei periodi venabili fissati nel calendario attualmente in vigore;

b. di dover confermare, per il resto, il contenuto, della suddetta deliberazione n. 377 del 2022;

c. di dover demandare alla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali gli adempimenti conseguenti, anche di divulgazione, alla presente deliberazione;

VISTI

gli atti ed i riferimenti richiamati in narrativa

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente trascritte ed approvate nel seguente dispositivo:

1. di approvare le modifiche al calendario venatorio regionale 2022-2023 di cui all'allegato 1 della DGR 13 luglio 2022 n. 377, allegate al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, prevedendo l'apertura della caccia, nei termini di cui alla presente deliberazione, al 1° ottobre per la specie Cinghiale con operatività, per tale specie, della venabilità nel mese di dicembre nelle sole giornate di giovedì e domenica per un totale complessivo di giornate venabili di n. 34; al 18 settembre per le specie Alzavola, Canapiglia, Codone, Folaga, Porciglione, Germano reale, Gallinella d'acqua, Marzaiola, Fischione, Mestolone, Beccaccino e Frullino e al 21 settembre per le specie Fagiano e Quaglia con modifica, in parte qua, dei periodi venabili fissati nel calendario attualmente in vigore;
2. di confermare, per il resto, il contenuto, della suddetta deliberazione n. 377 del 2022;
3. di demandare alla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali gli adempimenti conseguenti, anche di divulgazione, alla presente deliberazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali ed agli uffici competenti per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania e sul BURC.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	459	del	01/09/2022	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 07	19

OGGETTO :

DGR 377/2022 - "Art. 24, comma 1 l.r. 26 e ss. mm. ii. approvazione Calendario Venatorio regionale per l'annata venatoria 2022/2023." - modifiche

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE -□ ASSESSORE -□		<i>Assessore Caputo Nicola</i>		<i>05/09/2022</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Passari Maria</i>		<i>05/09/2022</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>01/09/2022</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>05/09/2022</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente**
- 50 . 7 : DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente